

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Richiamato il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Considerato che le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del sopra citato d.lgs. 150/2012, sono le autorità competenti per l'attuazione di un sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori (venditori) di prodotti fitosanitari e consulenti nell'ambito della difesa integrata a basso utilizzo di prodotti fitosanitari secondo i criteri riportati al comma 2 dell'articolo 7 medesimo;

Tenuto conto che l'articolo 7, comma 3 del d.lgs. 150/2012 prevede, inoltre, che le Regioni e le Province autonome individuino, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;

Visto il decreto 22/01/2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recante: "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»", d'ora in poi chiamato PAN (Piano di Azione Nazionale);

Considerato che il PAN, oltre a definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, stabilisce nel dettaglio le modalità di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata e indica le prescrizioni per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;

Vista legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)";

Considerato che, l'articolo 19, comma 2, punto a) della l.r. 13/2015 stabilisce che la Giunta regionale deve provvedere a istituire con propria deliberazione, previo parere della commissione consigliere competente, un sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 150/2012;

Tenuto conto che i punti b) e c) del comma 2) dell'articolo 19 della legge regionale 13/2015 stabiliscono, inoltre, che la Giunta regionale debba provvedere a istituire con propria deliberazione un sistema di controllo e verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e attuare ogni altra competenza derivante dalla suddetta normativa statale in materia di utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari come, ad esempio: la definizione dei programmi di informazione regionali rivolti alla popolazione riguardanti i rischi e i potenziali effetti dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai soggetti potenzialmente esposti ai prodotti fitosanitari; la definizione di specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico; la definizione di specifiche azioni per la riduzione dell'uso di fitofarmaci in aree specifiche (sedi ferroviarie, stradali, aree frequentate dalla popolazione, aree protette e i siti della rete natura 2000); la diffusione delle conoscenze degli strumenti per ridurre l'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari;

Preso atto che, sotto il coordinamento della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari della Regione autonoma Valle d'Aosta, si è riunito più volte un gruppo di lavoro interdisciplinare composto dai rappresentanti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, dell'Assessorato territorio e ambiente, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, dell'ARPA Valle d'Aosta (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta), dell'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (d'ora in poi chiamata AUSL), dell'Institut Agricole Régional e dal CELVA (Consorzio degli Enti locali Valle d'Aosta) con l'obiettivo di dare applicazione, a livello territoriale, al PAN, attraverso la stesura di un testo coordinato riferito agli aspetti definiti dai punti a), b) e c) dell'articolo 19, comma 2 della l.r. 13/2015;

Vista la necessità, derivante dalle scadenze imposte dal d.lgs. 150/2012, di dare la priorità all'attuazione del punto a) dell'articolo 19, comma 2) della legge regionale 13/2015 (istituzione di un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni e attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 7, comma 2 del d.lgs 150/2012) rilevata nella riunione del 28 maggio 2015 dal gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente come risulta dal verbale prot. n. 18969/AGR del 09/11/2015;

Considerato che nella riunione del suddetto gruppo di lavoro tenutasi il 12 novembre 2015 si è addivenuti alla stesura del testo definitivo dell'allegato alla presente delibera come risulta da verbale protocollo n. 19672/AGR del 19/11/2015;

Considerato che per le attività definite ai punti b) e c) dell'articolo 19, comma 2) della legge regionale 13/2015 il suddetto gruppo di lavoro stima di produrre un documento definitivo nell'arco del 2016;

Considerato che è stato acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta sulla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, in quanto il sistema di formazione in corso di istituzione prevede il coinvolgimento del CELVA, come specificato all'articolo 8, comma 1, punti c) e h) dell'allegato alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, del parere favorevole, espresso dalla III Commissione consigliare permanente in data 09.12.2015, trasmesso con nota prot. n. 7966 del 10.12.2015;

Preso atto, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta in data 10.12.2015, trasmesso con nota prot. n. 1168/CPEL dell'11.12.2015;

Considerato che, in seguito all'acquisizione dei sopra richiamati pareri, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota protocollo in uscita n. 0024258 del 18/11/2015 pervenuta per email alla Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali in data 18/12/2015, ha escluso l'opzione, prevista dall'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 150/2012, di invio diretto dei dati annuali di vendita dei prodotti fitosanitari all'autorità regionale competente, disponendo le modalità di trasmissione al Sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte delle imprese e società che commercializzano e vendono fitofarmaci;

Ritenuto pertanto necessario, come indicato dal Dirigente della suddetta Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, di identificare la medesima Struttura quale responsabile della gestione dei dati annuali di vendita di prodotti fitosanitari, anziché della raccolta, come originariamente previsto nel documento inviato al CPEL e alla competente commissione consiliare per l'acquisizione dei pareri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", parzialmente abrogato dal d.lgs. 150/2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2005, n. 857 "Approvazione di disposizioni attuative del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 "regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti."";

Vista la necessità di revocare la suddetta DGR 857/2005, poiché superata dalla nuova normativa in materia di utilizzo e vendita di prodotti fitosanitari;

Vista la lettera del direttore generale dell'AUSL, prot. n. 101959 del 17/11/2015, che autorizza il proprio personale ad effettuare le docenze nei corsi organizzati dal CELVA e dalla Struttura regionale stato giuridico, formazione e servizi generali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, punti c), e), h) e j) dell'allegato alla presente deliberazione e a partecipare alle commissioni d'esame previste dagli articoli 14, 15 e 16 dell'allegato alla presente deliberazione in orario di servizio senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con

attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dal Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson, dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel, e dell'Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi;

All'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a) della l.r.13/2015 un sistema di formazione obbligatorio e certificato, finalizzato al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di fitofarmaci (venditori), nonché per consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria, ai sensi del d.lgs. 150/2012, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura risorse naturali è l'autorità competente per il rilascio, la revoca e la sospensione dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci ad uso professionale previsti dall'articolo 9 del d.lgs. 150/2012 e dei certificati di abilitazione all'attività di consulente previsti dall'articolo 8, comma 1 del d.lgs. medesimo;
- 3) di stabilire che la Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura risorse naturali è l'autorità competente per la gestione, l'archiviazione e l'invio al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come previsto dal punto A.1.12 del DM 22/01/2014, dei dati relativi ai certificati di abilitazioni all'utilizzo e dei certificati di abilitazione alla consulenza rilasciati sul territorio regionale;
- 4) di stabilire che il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è l'autorità competente per il rilascio, la revoca e la sospensione dei certificati di abilitazione alla vendita previsti dall'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 150/2012;
- 5) di stabilire che il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'AUSL è l'autorità competente per l'invio al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come

previsto dal punto A.1.12 del DM 22/01/2014, dei dati relativi ai certificati di abilitazione alla vendita rilasciati sul territorio regionale;

- 6) di assegnare alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari le funzioni di coordinamento inerenti il sistema di formazione di base e d'aggiornamento per utilizzatori professionali, consulenti e distributori;
- 7) di stabilire che i successivi atti attuativi relativi all'iter procedurale riguardante il sistema di formazione e di aggiornamento per utilizzatori professionali, consulenti e distributori saranno approvati con provvedimenti dei dirigenti competenti;
- 8) di identificare, nella struttura di Igiene sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l'autorità competente per la gestione dei dati annuali di vendita di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 150/2012, secondo quanto stabilito dalla circolare del MIPAAF Prot. uscita n. 0024258 del 18/11/2015;
- 9) di abrogare la DGR 857/2005 "Approvazione di disposizioni attuative del D.P.R.. 23 aprile 2001, n. 290 "regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"";
- 10) di rimandare a successive deliberazioni della Giunta regionale l'attuazione dei punti b) e c) previsti dal comma 2, dell'articolo 19 della l.r. 13/2015.

ALLEGATO ALLA DGR N. 1930 DEL 23 DICEMBRE 2015

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FORMAZIONE, OBBLIGATORIO E CERTIFICATO, FINALIZZATO AL RILASCIO E AL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI E PER DISTRIBUTORI DI FITOFARMACI (VENDITORI), NONCHÉ PER CONSULENTI NELL'AMBITO DELLA DIFESA FITOSANITARIA.

Articolo 1

Oggetto

Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare le attività formative finalizzate al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali di fitofarmaci, per distributori (venditori) di fitofarmaci e per consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria, in coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del DM 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" d'ora in poi denominato PAN.

Articolo 2

Destinatari della formazione

- 1) La formazione di base e di aggiornamento è obbligatoria per i seguenti soggetti:
 - a) utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (per utilizzatore professionale s'intende chiunque acquisti e/o utilizzi prodotti fitosanitari che non rientrano nel gruppo di prodotti definito dal Decreto ministeriale previsto dall'articolo 10 comma 4 del d.lgs. 150/2012);
 - b) distributori (venditori) di prodotti fitosanitari;
 - c) consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria.

Articolo 3

Certificati di abilitazione

- 1) I certificati di abilitazione rilasciati ai sensi delle presenti disposizioni, sono validi su tutto il territorio nazionale.
- 2) I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni a partire dalla data del loro rilascio o rinnovo.
- 3) I certificati, rilasciati in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti, devono riportare:
 - a) il logo della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - b) la tipologia di abilitazione:
 - abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale (rivolta agli utilizzatori professionali);
 - abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (rivolta ai distributori/venditori);

- abilitazione all'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria (rivolta ai consulenti);
 - c) i dati anagrafici del titolare (luogo e data di nascita, residenza);
 - d) il codice fiscale del titolare;
 - e) la data di rilascio (quella in cui è stato sostenuto l'esame) e la data di scadenza o, in caso di rinnovo, la nuova data di scadenza, con timbro e firma del dirigente competente;
 - f) un numero progressivo identificativo del certificato.
 - g) la normativa di riferimento (d.lgs. 150/2012, DM 22 gennaio 2014).
- 4) Sui certificati per distributore (venditore) e su quelli per consulente deve comparire la dicitura "valido anche come certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari".
 - 5) Su tutti i certificati di abilitazione deve essere apposta una fotografia formato tessera del titolare.
 - 6) Per gli utilizzatori professionali, la Regione può prevedere il rilascio del relativo certificato anche attraverso un badge oppure attraverso uno strumento di identificazione in rete conforme alle disposizioni in materia, come previsto dal punto A.1.1 comma 4 del PAN

Articolo 4

Caratteristiche dei percorsi formativi

- 1) I percorsi formativi sono articolati in corsi di base, per primo rilascio, e in corsi di aggiornamento, validi ai fini del rinnovo delle abilitazioni.
- 2) L'esame o verifica finale è prevista solo per i corsi di base.
- 3) I corsi di base si suddividono in:
 - a) corsi propedeutici della durata di 20 ore per l'ammissione all'esame finalizzato al rilascio dell'abilitazione all'attività di acquirente/utilizzatore. Tali corsi sono articolati in moduli che trattano le materie comuni alle tre figure professionali (acquirente/utilizzatore, distributore e consulente), previste dall'allegato I parte A del PAN;
 - b) corsi propedeutici della durata di 25 ore per l'ammissione all'esame finalizzato al rilascio dell'abilitazione all'attività di distributore (venditore). Tali corsi sono articolati in una serie di moduli, della durata di 20 ore, che trattano le materie comuni, alle tre figure professionali (acquirente/utilizzatore, distributore e consulente) descritti dal punto a) del presente articolo, a cui si aggiunge un modulo della durata di 5 ore, che tratta le materie specifiche per l'attività di distributore, previste dall'allegato I parte A del PAN;
 - c) corsi propedeutici della durata di 25 ore per l'ammissione all'esame finalizzato al rilascio dell'abilitazione all'attività di consulente. Tali corsi sono articolati in una serie di moduli, della durata di 20 ore, che trattano le materie comuni alle tre figure professionali (acquirente/utilizzatore, distributore e consulente), descritti dal punto a) del presente articolo, a cui si aggiunge un modulo della durata di 5 ore che tratta

le materie specifiche per l'attività di consulente, previste dall'allegato I parte A del PAN.

- 4) I corsi di aggiornamento sono costituiti da unità didattiche comuni alle tre figure professionali di acquirente/utilizzatore, distributore e consulente e hanno una durata complessiva di 12 ore.
- 5) Possono accedere ai corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo delle rispettive abilitazioni, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 150/2012, i soggetti con abilitazione scaduta da meno di due anni o in prossimità di scadenza (meno di sei mesi).
- 6) I soggetti in possesso di autorizzazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi rilasciata o rinnovata ai sensi del DPR 290/2001 (patentino) scaduta senza limiti di tempo o prossima alla scadenza (meno di sei mesi), possono accedere direttamente ai corsi di aggiornamento ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione ad uso professionale di prodotti fitosanitari.
- 7) I corsi di base e di aggiornamento sono organizzati secondo le modalità definite dall'articolo 8 delle presenti disposizioni.
- 8) Gli allievi possono avvalersi, ai fini dell'aggiornamento, di un sistema di crediti formativi acquisiti nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione posseduta che può raggiungere un massimo del 16,6% delle ore di corso (2 ore).
- 9) Le autorità competenti per il rilascio e il rinnovo delle relative abilitazioni individuano le iniziative a carattere formativo o seminariale valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi come previsto dal punto A.1.9 del PAN.

Articolo 5

Requisiti di accesso

- 1) Possono ottenere il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto/utilizzo, alla vendita e alla consulenza le persone che abbiano compiuto i 18 anni di età.
- 2) Per ottenere l'abilitazione all'attività di distributore (venditore), oltre al requisito di cui al punto 1 del presente articolo, è d'obbligo il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma quinquennale o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, come previsto dall'articolo 8, comma 2 del d.lgs 150/2012.
- 3) I certificati per distributore (venditore) rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 possono essere rinnovati, seguendo le nuove procedure, anche se il titolare del certificato stesso non possiede il titolo di studio di cui al comma 2 del presente articolo, come stabilito dal punto A.1.1, comma 7 del PAN.

- 4) Per l'abilitazione all'attività di consulente, oltre al requisito di cui al punto 1 del presente articolo, è d'obbligo il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma quinquennale o laurea in discipline agrarie o forestali, come previsto dall'articolo 8, comma 3 del d.lgs 159/2012.
- 5) Per le attività di assistenza tecnica in materia di difesa fitosanitaria effettuata esclusivamente nell'ambito del servizio da dipendenti regionali appartenenti alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, non è richiesto il possesso di abilitazione all'attività di consulente.
- 6) L'attività di consulente è incompatibile con i soggetti che abbiano rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) 1117/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che a livello istituzionale hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, i ricercatori universitari e di enti di ricerca e i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Articolo 6

Articolazione della formazione

- 1) Le attività formative sono articolate in moduli o unità didattiche coerenti nei contenuti con l'allegato I parte A del PAN e adattati alla realtà regionale.
- 2) I corsi di aggiornamento, della durata di 12 ore, finalizzati al rinnovo delle abilitazioni, dovranno essere tali da rivisitare tutte le tematiche individuate dai moduli del percorso formativo di base.
- 3) La frequenza minima obbligatoria per l'accesso all'esame di abilitazione è di almeno il 75% della durata del relativo corso, come previsto dal punto A.1.6. del PAN, pari a 15 ore, per gli acquirenti/utilizzatori. Tale frequenza sale all'80% (pari a 20 ore) per i consulenti e i distributori, per i quali vige l'obbligo di frequenza al 100% del modulo aggiuntivo di 5 ore di cui all'articolo 4, punti b) e c) delle presenti disposizioni.
- 4) La frequenza minima obbligatoria ai corsi per ottenere il rinnovo dei certificati di acquirente/utilizzatore, distributore e consulente è di almeno il 75% della durata del corso di 12 ore, pari a 9 ore.
- 5) Il materiale didattico relativo alla formazione, preventivamente autorizzato dalla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, sarà fornito direttamente dal soggetto che la eroga.

Articolo 7

Esenzioni dalla frequenza dei corsi di base

- 1) Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di base per utilizzatore professionale, come stabilito dal punto A.1.7 del PAN, i soggetti in possesso di diploma d'istruzione

superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

- 2) Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di base per consulente, come stabilito dal punto A.1.8 del PAN:
 - a) gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
 - c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
 - d) i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale competente o in servizi pubblici.
- 3) Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione per utilizzatori professionali e consulenti, i soggetti esentati dalla frequenza al corso di base, sono tenuti al superamento dell'esame di abilitazione.
- 4) Ai fini del rinnovo delle rispettive abilitazioni, i soggetti esonerati ai corsi di base devono partecipare agli specifici corsi di aggiornamento della durata di 12 ore definiti all'articolo 4, comma 4 delle presenti disposizioni.

Articolo 8

Modalità di svolgimento della formazione di base e di aggiornamento per acquirenti/utilizzatori, distributori e consulenti

- 1) I percorsi di formazione previsti in applicazione del Piano di Azione Nazionale, trovano collocazione all'interno del sistema di formazione professionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta istituito dalla legge regionale 7/2003 e dai relativi provvedimenti attuativi.

La formazione di base può essere realizzata:

- a) da organismi di formazione accreditati previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari. I corsi di base possono essere realizzati in forma autofinanziata a carico dei partecipanti o essere finanziati, in tutto o in parte, attraverso specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane, come previsto dall'articolo 19, comma 3 della l.r. 13/2015, quali ad esempio il programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 7885 del 11/11/2015 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e la legge 236/1993;

- b) dall'Institut Agricole Régional nell'ambito dei percorsi didattici per gli allievi del triennio professionale, relativamente alla formazione destinata ad utilizzatori professionali e per gli allievi del quinquennio tecnico, relativamente alla formazione per consulenti, previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari;
- c) dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) attraverso corsi di formazione rivolti al personale degli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 punto a) della l.r. 6/2014, previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, avvalendosi per le docenze anche di personale, in possesso delle necessarie conoscenze, appartenente all'AUSL e/o al comparto unico regionale che svolge l'attività in servizio senza compensi aggiuntivi. A tali corsi possono essere ammessi i dipendenti degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. In funzione delle esigenze formative del personale, tali corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con la struttura regionale di cui al punto f) del presente comma;
- d) da Ordini o Collegi professionali del settore agrario attraverso corsi per consulenti destinati ai propri iscritti, previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari. Tali corsi possono comprendere l'intero percorso formativo della durata di 25 ore o prevedere il solo modulo di 5 ore, di cui all'articolo 4), comma 3), punto c) delle presenti disposizioni, riguardante le materie specifiche per la formazione dei consulenti. In quest'ultimo caso, gli interessati devono aver frequentato preventivamente almeno il 75% delle ore di un corso di base della durata di 20 ore, riguardante le materie comuni alle tre figure professionali, organizzato da un organismo di formazione accreditato come previsto dal punto a) del presente articolo. I residenti in Valle d'Aosta, iscritti a Ordini o a Collegi professionali con competenza sovregionale (Valle d'Aosta - Piemonte), possono partecipare a corsi di base per consulenti organizzati dal proprio Ordine o Collegio anche nella Regione confinante ed essere ammessi all'esame per il rilascio del relativo certificato di competenza nella Regione di origine, solo a condizione che il relativo corso sia stato approvato dalla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- e) dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell'AUSL, limitatamente al modulo aggiuntivo di 5 ore, di cui all'articolo 4, comma 3, punto b) delle presenti disposizioni, riguardante le materie specifiche per la formazione dei distributori, avvalendosi per le docenze di personale in possesso delle necessarie conoscenze, appartenente all'AUSL e/o al comparto unico regionale che svolge l'attività in servizio senza compensi aggiuntivi. Ai fini dell'ammissione al modulo aggiuntivo per distributori (venditori), gli utenti interessati devono aver seguito preventivamente un corso di formazione di base per acquirenti/utilizzatori, organizzato da un ente di formazione accreditato di cui al punto a) del presente articolo per la sola parte riguardante le materie comuni alla formazioni delle tre figure professionali, della durata di 20 ore. L'attivazione dei corsi integrativi per distributori da parte del SIAN può avvenire solo nel caso in cui non siano stati

organizzati corsi di base specifici per distributori da parte di organismi di formazione accreditati, come previsto dal punto a) del presente articolo;

- f) dalla Struttura stato giuridico, formazione e servizi generali della Regione, in favore del personale regionale, avvalendosi, per le docenze, anche di personale in possesso delle necessarie conoscenze, appartenente all' AUSL e/o al comparto unico regionale che svolge l'attività in servizio senza compensi aggiuntivi, a condizione che i relativi corsi siano stati approvati dalla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ai corsi può essere ammesso, nell'ambito dei posti disponibili, il personale degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta purché non vi siano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

L'aggiornamento per utilizzatori, venditori e consulenti può essere realizzato:

- g) da organismi di formazione accreditati previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari. I corsi di aggiornamento possono essere realizzati in forma autofinanziata a carico dei partecipanti o essere finanziati, in tutto o in parte, attraverso specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane come previsto dall'articolo 19, comma 3 della l.r. 13/2015, quali ad esempio il programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 7885 del 11/11/2015 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013; la legge 236/1993, ecc.;
- h) dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) attraverso corsi di formazione rivolti al personale degli enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto a) della l.r. 6/2014, previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, avvalendosi per le docenze anche di personale in possesso delle necessarie conoscenze, appartenente all' AUSL e/o al comparto unico regionale, che svolge l'attività in servizio senza compensi aggiuntivi. A tali corsi possono essere ammessi i dipendenti degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. In funzione delle esigenze formative del personale, tali corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con la struttura regionale di cui al punto j) del presente comma;
- i) da Ordini o collegi professionali del settore agrario, con corsi di aggiornamento della durata di 12 ore destinati esclusivamente ai propri iscritti, previo riconoscimento dei percorsi formativi da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari. I residenti in Valle d'Aosta iscritti a Ordini e i Collegi professionali con competenza sovraregionale (Valle d'Aosta - Piemonte) possono partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dal proprio Ordine o Collegio nella Regione confinante e ottenere il rinnovo del certificato di competenza per consulenti nella regione di origine solo a condizione che il relativo corso sia stato approvato dalla struttura produzione vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- j) dalla Struttura stato giuridico, formazione e servizi generali della Regione, in favore del personale regionale, avvalendosi anche, per le docenze, di personale in possesso delle necessarie conoscenze, appartenente all' AUSL e/o al comparto unico regionale che svolge l'attività in servizio, a condizione che i relativi corsi siano stati approvati dalla struttura produzione vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ai corsi può essere ammesso, nell'ambito dei posti disponibili, il personale degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta purché non vi siano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
- 2) I corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo in tutto o in parte a modalità di formazione FAD/E-learning gestiti da enti formatori accreditati e validati dall'autorità regionale che rilascia le rispettive autorizzazioni. A tal fine gli applicativi informatici per la formazione a distanza devono essere dotati di un sistema di verifica che attesti la durata delle ore di studio.

Articolo 9

Requisiti per il riconoscimento dei corsi

- 1) Il riconoscimento o validazione dei corsi oggetto del presente atto, da parte della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, ha lo scopo di garantire che ogni iniziativa rispetti, a pena di inammissibilità dei corsi stessi, i requisiti previsti dal punto A.1 del PAN e del presente atto. Ai fini del riconoscimento dei corsi, gli enti gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) essere accreditati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative di cui alla DGR 2955/2009 per la macrotipologia "formazione continua e permanente". Sono esclusi dall'accREDITAMENTO: l'Institut Agricole Régional (solo per la formazione rivolta ai propri allievi del triennio professionale e del quinquennio tecnico), il CELVA e la Struttura regionale Stato giuridico, formazione e servizi generali (solo per la formazione rivolta ai dipendenti del comparto unico della Valle d'Aosta) e gli Ordini e i Collegi professionali (solo per la formazione rivolta ai propri associati);
 - b) disporre di una sede operativa sul territorio regionale e di spazi didattici conformi alle vigenti regole in materia di sicurezza;
 - c) attuare le attività formative conformemente agli standard di durata e contenuto previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
 - d) nominare un responsabile didattico per ciascun corso che faccia da riferimento per l'autorità regionale;
 - e) accettare il controllo e la vigilanza della Regione sullo svolgimento dei corsi, secondo le modalità di cui all'articolo 12 delle presenti disposizioni;
 - f) rispettare ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni.
- 2) Le procedure per il riconoscimento dei corsi sono approvate con Provvedimenti del Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari.

Articolo 10

Formatori

1. I formatori impiegati per le docenze devono essere in possesso di idoneo titolo di studio riferito alle materie insegnate o di comprovata esperienza nelle discipline e/o attività del settore oggetto di insegnamento. Il possesso dei predetti requisiti deve risultare da adeguata documentazione (C.V.).
2. I formatori impegnati nelle docenze in materia di sicurezza e salute devono essere in possesso inoltre dei requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013 (attestato di partecipazione a specifico corso della durata complessiva di 24 ore).
3. I formatori che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi per il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per l'abilitazione all'attività di distributore non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari. Sono esclusi da tale incompatibilità i formatori che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate, sono altresì esclusi i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.
4. Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, può essere conferito incarico di docenza anche ad esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 11

Attestato di frequenza

- 1) Al termine del corso di base per la preparazione degli acquirenti/utilizzatori, il soggetto organizzatore rilascia agli utenti che hanno partecipato almeno al 75% del totale del monte ore previsto (15 ore), l'attestato di frequenza necessario all'ammissione alla verifica per l'ottenimento del relativo certificato o per l'accesso ai corsi integrativi di 5 ore, di cui all'articolo 8, comma 1, punti d) ed e) delle presenti disposizioni, destinati rispettivamente a consulenti o a venditori.
- 2) Qualora il corso di base per la preparazione dei venditori o dei consulenti sia organizzato interamente da un ente di formazione certificato, al termine del relativo corso, l'attestato di frequenza necessario all'ammissione alla verifica è rilasciato dal soggetto organizzatore solo agli utenti che hanno frequentato almeno il 75% del modulo comune di 20 ore (15 ore) e il 100% del modulo specifico di 5 ore.
- 3) Al termine del corso di aggiornamento, il soggetto formatore rilascia agli utenti che hanno partecipato almeno al 75% del totale del monte ore previsto (9 ore), l'attestato di frequenza necessario al rinnovo del rispettivo certificato.
- 4) In alternativa, l'organismo formatore può fornire direttamente all'autorità competente

per il rilascio/rinnovo del relativo certificato, la lista dei corsisti che hanno maturato la frequenza necessaria all'ammissione all'esame, all'ammissione all'accesso al corso integrativo o al rinnovo del certificato, specificata nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 12

Attività di controllo e vigilanza

- 1) La Struttura regionale competente esercita le attività di vigilanza e controllo volte a verificare che le attività formative si svolgano conformemente a quanto disposto con le presenti disposizioni. L'attività di vigilanza si esercita sia attraverso visite in loco, anche senza preavviso, sia attraverso controlli della documentazione presentata. Nel corso delle visite in loco l'ufficio regionale competente potrà prendere visione dei seguenti documenti:
 - a) documentazione relativa all'idoneità dei locali;
 - b) materiale didattico utilizzato dal personale docente.
- 2) Nel corso della visita in loco il funzionario regionale potrà anche avere un contatto diretto con i partecipanti, al fine di raccogliere dagli stessi, opinioni e informazioni in merito all'andamento del percorso e alla loro soddisfazione.
- 3) Altre attività di controllo potranno essere realizzate attraverso l'acquisizione di elementi concernenti le attività di verifica del mantenimento della condizione di sede formativa accreditata, svolta dalla Struttura politiche del lavoro.

Articolo 13

Riconoscimento dei crediti formativi

- 1) I crediti formativi sono riconosciuti solo per i corsi di aggiornamento.
- 2) I soggetti accreditati alla formazione, gli Ordini, i Collegi professionali e il CELVA possono riconoscere ai corsisti iscritti ai corsi di rinnovo, dei crediti formativi fino a un massimo del 16,6% del monte ore complessivo pari a 2 delle 12 ore previste.
- 3) I crediti possono essere maturati dagli utenti attraverso la partecipazione ad eventi formativi tematici, preventivamente individuati dalle autorità competenti per il rilascio/rinnovo delle relative abilitazioni, quali convegni seminari giornate di studio ecc., o a corsi di natura diversa da quelli trattati nelle presenti disposizioni, organizzati da enti accreditati, dalla regione o all'AUSL.
- 4) La frequenza agli eventi formativi che danno diritto a crediti deve essere opportunamente documentata da parte del soggetto interessato.

Articolo 14

Esame per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale

- 1) L'esame di verifica finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale è effettuato da una commissione

presieduta dalla Struttura regionale produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, nominata con provvedimento del dirigente della struttura stessa e composta da:

- a) un rappresentante della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, competente in materia fitosanitaria, che svolge le funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'AUSL, designato dal competente dirigente;
- c) un rappresentante del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambiente di lavoro dell'AUSL, designato dal competente dirigente.

Per ogni membro della commissione sono previsti un titolare e un supplente.

- 2) I membri della commissione svolgono la loro attività in servizio senza compensi aggiuntivi. La commissione ha durata annuale a far data dalla sua nomina.
- 3) Sono ammessi all'esame per il rilascio coloro i quali hanno maturato una frequenza al corso di base per acquirenti/utilizzatori non inferiore al 75% del monte ore complessivo del percorso di riferimento (pari a 15 ore).
- 4) Sono ammessi direttamente all'esame i soggetti esentati dai corsi di base di cui all'articolo 7) comma 1) delle presenti disposizioni.
- 5) La Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari calendarizza le sessioni d'esame sulla base delle necessità. Gli interessati presentano domanda in bollo di ammissione all'esame finalizzata al rilascio, alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, corredata da un'ulteriore marca da bollo, da una fototessera firmata sul retro e dall'attestato di frequenza al corso di base per acquirenti/utilizzatori rilasciato dal soggetto che ha erogato la formazione (quest'ultimo solo nel caso in cui non sia stata fornita alla struttura competente per il rilascio la lista di cui all'articolo 11, comma 4 delle presenti disposizioni). I soggetti di cui al precedente comma, presentano, in alternativa all'attestato di frequenza, autocertificazione del possesso dei titoli che danno diritto all'esenzione.
- 6) Agli enti pubblici che impiegano personale che manipola prodotti fitosanitari in attività di servizio (ad esempio cantonieri) e che, per tale ragione, deve essere dotato di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale, è consentita la presentazione all'autorità competente per il rilascio di un'unica domanda cumulativa di ammissione all'esame relativa ai propri dipendenti.
- 7) La Struttura regionale competente per il rilascio convoca i soggetti ammessi all'esame con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata. Ai candidati convocati, ma assenti per motivi di causa maggiore, è concessa la facoltà di ripresentarsi ad una sessione successiva, senza necessità di seguire un altro corso, purché non sia trascorso più di un anno dal corso precedente. Lo stesso trattamento è riservato ai candidati risultati non idonei alla prova d'esame. Nel caso in cui questi ultimi risultino non idonei anche nella seconda prova, sarà richiesta la frequenza a un

ulteriore corso di base. I candidati assenti e i candidati non idonei devono ripresentare domanda in bollo direttamente all'ufficio formazione dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali prima di sostenere la seconda prova d'esame. I candidati assente per malattia o per ricovero debitamente certificato, possono sostenere l'esame in una sessione successiva senza ripresentare domanda.

- 8) L'esame si svolge attraverso la somministrazione di un test costituito da una serie di domande a risposta multipla. Laddove, attraverso il test, il candidato non abbia raggiunto la soglia minima utile al conseguimento della valutazione positiva, la commissione potrà completare la valutazione attraverso un colloquio orale, finalizzato ad integrare gli elementi valutativi.
- 9) Tutte le attività della commissione d'esame sono soggette a verbalizzazione.

Articolo 15

Esame per l'abilitazione alla vendita

- 1) L'esame di verifica finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita è svolto da una commissione presieduta dal Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell'AUSL nominata con provvedimento del dirigente della struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, competente in materia di prodotti fitosanitari e composta da:
 - a) un rappresentante del Dipartimento di prevenzione dell'AUSL, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'AUSL;
 - c) un rappresentante del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'AUSL;
 - d) un rappresentante della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, competente in materia fitosanitaria, designato dal dirigente;
 - e) un rappresentante dell'Assessorato territorio e ambiente, competente in materia di smaltimento rifiuti, designato dal competente dirigente;Per ogni membro della commissione sono previsti un titolare e un supplente.

- 2) I membri della commissione svolgono la loro attività in servizio senza compensi aggiuntivi. La commissione ha durata annuale a far data dalla sua nomina.
- 3) Sono ammessi all'esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla distribuzione i soggetti che hanno maturato una frequenza al corso di base per acquirenti/utilizzatori, organizzato secondo i criteri stabiliti nell'articolo 8 comma 1 delle presenti disposizioni, non inferiore al 75% del monte ore complessivo del modulo comune di 20 (pari a 15 ore) e la frequenza del 100% al modulo specifico per distributori della durata di 5 ore.
- 4) Nel caso in cui i soggetti interessati abbiano seguito solo un corso per acquirenti/utilizzatori della durata di 20 ore, come specificato dall'articolo 4, comma 3, punto a) delle presenti disposizioni, il SIAN può organizzare un corso di integrazione per distributori, come previsto dall'articolo 8, punto e) delle presenti

disposizioni, della durata di 5 ore, con l'obbligo di frequenza del 100%.

- 5) Il SIAN calendarizza le sessioni d'esame sulla base delle necessità. I soggetti interessati al rilascio dell'abilitazione alla vendita presentano domanda in bollo al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'AUSL corredata da un'ulteriore marca da bollo, da una fototessera firmata sul retro e dal certificato rilasciato dall'ente formatore che attesti almeno il 75% (pari a 15 ore) delle ore di frequenza a un corso che tratti le materie comuni alle tre figure professionali, della durata di 20 ore, e il 100% di frequenza al modulo specifico per distributori (venditori) della durata di 5 ore. Non è richiesta certificazione di frequenza al corso integrativo di 5 ore qualora quest'ultimo sia stato organizzato dal SIAN. Gli attestati di frequenza sono richiesti solo nel caso in cui non sia stata fornita, alla struttura competente per il rilascio, la lista di cui all'articolo 11, comma 4 delle presenti disposizioni
- 6) La Struttura regionale competente per il rilascio convoca tutti soggetti ammessi all'esame con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata. Ai candidati ammessi all'esame di valutazione, ma assenti per motivi di causa maggiore, è concessa la facoltà di ripresentarsi ad una sessione successiva senza necessità di seguire un altro corso, purché non sia trascorso più di un anno dalla fine del corso frequentato. Lo stesso trattamento è riservato ai candidati risultati non idonei alla prova d'esame. Nel caso in cui questi ultimi risultassero non idonei anche nella seconda prova, dovranno frequentare nuovamente un corso di base.
- 7) L'esame si svolge attraverso un colloquio orale.
- 8) Tutte le attività della commissione d'esame sono soggette a verbalizzazione.

Articolo 16

Esame per l'abilitazione all'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria

- 1) L'esame di verifica finalizzato al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria è realizzato da una commissione presieduta dalla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, nominata con provvedimento del dirigente della struttura stessa e composta da:
 - a) un rappresentante della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, esperto in materia di difesa fitosanitaria, che svolge le funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'AUSL, designato dal competente dirigente;
 - c) un rappresentate del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'AUSL, designato dal competente dirigente;Per ogni membro della commissione sono previsti un titolare e un supplente.
- 2) I membri della commissione svolgono la loro attività in servizio senza compensi aggiuntivi. La commissione ha durata annuale a far data dalla sua nomina.
- 3) Sono ammessi all'esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza i soggetti che hanno maturato una frequenza non inferiore al 75% del monte ore

complessivo a un corso della durata di 20 ore che tratti le materie comuni alle tre figure professionali e la frequenza del 100% al modulo specifico per consulenti della durata di 5 ore. I corsi di base sono organizzati dai soggetti indicati e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 1, punto a) punto d) delle presenti disposizioni.

- 4) Sono ammessi direttamente all'esame i soggetti esentati dalla frequenza ai corsi di base per consulente elencati all'articolo 7, comma 2 delle presenti disposizioni.
- 5) La Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari calendarizza gli esami, sulla base delle necessità. I soggetti interessati presentano domanda in bollo di ammissione all'esame alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, corredata da un'ulteriore marca da bollo, da una fototessera firmata sul retro e dall'attestato di frequenza al corso di formazione per consulenti rilasciato dal soggetto che ha erogato la formazione (quest'ultimo solo nel caso in cui non sia stata fornita alla struttura competente per il rilascio la lista di cui all'articolo 11, comma 4 della presenti disposizioni). I soggetti di cui al comma precedente presentano, in alternativa all'attestato di frequenza, autocertificazione del possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.
- 6) La Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari convoca i soggetti ammessi all'esame con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata. Ai candidati convocati, ma assenti per motivi di causa maggiore, è concessa la facoltà di ripresentarsi ad una sessione successiva, senza necessità di seguire un altro corso, purché non sia trascorso più di un anno dal corso precedente. Lo stesso trattamento è riservato ai candidati risultati non idonei alla prova d'esame. Nel caso in cui questi ultimi risultino non idonei anche nella seconda prova, dovranno frequentare nuovamente un corso di base. I candidati assenti e i candidati non idonei devono ripresentare domanda in bollo direttamente all'ufficio formazione dell'Assessorato agricoltura prima di sostenere la seconda prova d'esame. I candidati assenti per malattia o per ricovero debitamente certificato possono sostenere l'esame in una sessione successiva senza ripresentare domanda.
- 7) L'esame si svolge attraverso la somministrazione di un test costituito da una serie di domande a risposta multipla. Laddove, attraverso il test, il candidato non abbia raggiunto la soglia minima utile al conseguimento della valutazione positiva, la commissione potrà completare l'esame attraverso un colloquio orale, finalizzato ad integrare gli elementi valutativi.
- 8) Tutte le attività della commissione d'esame sono soggette a verbalizzazione.

Articolo 17

Modalità di rinnovo delle abilitazioni

- 1) I percorsi formativi di aggiornamento non prevedono una prova di verifica finale ai sensi del punto A.1.9 del PAN.

- 2) Il rinnovo delle abilitazioni avviene previa presentazione alla struttura competente, da parte dell'interessato, di domanda di rinnovo in bollo accompagnata dal certificato di frequenza al corso di aggiornamento di almeno il 75% del monte ore totale pari a 9 ore. Un'ulteriore marca da bollo e una nuova foto tessera sono richieste solo nel caso si renda necessaria la sostituzione del certificato.
- 3) Agli enti pubblici che impiegano personale che manipola prodotti fitosanitari in attività di servizio e che, per tale ragione, deve essere dotato di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale, è consentita la presentazione all'autorità competente di un'unica domanda di rinnovo relativa ai propri dipendenti.

Articolo 18

Sospensioni e revoche

- 1) Le autorizzazioni di cui sopra sono sospese o revocate mediante provvedimento del dirigente della struttura responsabile del rilascio/rinnovo, secondo i criteri riportati all'allegato I parte C del PAN.
- 2) I tempi di sospensione e di revoca sono decisi dal dirigente della struttura competente al rilascio in base alla gravità della violazione.

Articolo 19

Competenza territoriale per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione

- 1) Le autorità competenti rilasciano i certificati di abilitazione all'utilizzo, alla distribuzione e alla consulenza con le modalità definite nel presente atto anche a soggetti residenti in altre Regioni o Province autonome italiane o residenti all'estero a condizione che il corso di base o di rinnovo frequentato sia stato validato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 2) I soggetti non residenti in Valle d'Aosta possono frequentare esclusivamente i corsi di formazione di base o di rinnovo organizzati in forma autofinanziata a spese dell'utente.
- 3) I soggetti non residenti che godono delle esenzioni ai corsi di base in virtù del loro titolo di studio, possono accedere direttamente all'esame purché presentino domanda di rilascio del certificato di abilitazione alla Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari secondo le modalità definite dal presente atto.

Articolo 20

Monitoraggio dei risultati conseguiti con l'attività di formazione

- 1) La Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, in accordo con il Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'AUSL, provvede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attività di formazione, secondo i seguenti indicatori:
 - a) numero di azioni formative realizzate;
 - b) numero di ore formative realizzate;

- c) numero totale di partecipanti all'attività formativa;
 - d) numero dei partecipanti che hanno conseguito la frequenza minima stabilita;
 - e) numero dei partecipanti che hanno conseguito la frequenza massima delle ore previste;
 - f) percentuale di abbandono degli utenti dei corsi;
 - g) costo sostenuto dall'allievo formato.
- 2) I soggetti formatori sono tenuti a garantire adeguati sistemi di monitoraggio per la rilevazione dei predetti indicatori, fornendo i relativi dati mediante la documentazione o le procedure informatiche previste dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 21

Registrazione e trasmissione dati al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

- 1) I dati relativi alle abilitazioni per utilizzatori, consulenti e venditori sono registrati in apposite banche dati regionali a cura delle rispettive strutture responsabili del rilascio/rinnovo. Le medesime strutture trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle diverse abilitazioni come specificato dall'articolo 7, comma 4 del d.lgs.150/2012, secondo lo schema riportato nell'allegato I parte B del PAN.

Articolo 22

Altre disposizioni

- 1) I soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non possono svolgere attività di consulente ai sensi del punto A.1.3 del PAN;
- 2) La formazione e la relativa valutazione ai fini del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione per il rilascio di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi del punto A.1.2 del PAN;
- 3) La formazione e la relativa valutazione ai fini del certificato di abilitazione alla consulenza valgono anche come formazione per il rilascio di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi del punto A.1.3 del PAN.

Articolo 23

Disposizioni finali

- 1) La Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari trasmette al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'AUSL, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei soggetti abilitati all'acquisto e all'utilizzo di fitofarmaci e alla consulenza ai fini dell'attività di vigilanza e controllo di competenza dell'AUSL.
- 2) Per tutto quanto non espressamente regolato in queste disposizioni si rimanda ai contenuti del PAN.